CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI ARMONIZZAZIONE NEL PASSAGGIO DAL CCNL LAVORATORI DEI PORTI AL CCNL STUDI PROFESSIONALI

PROT. 455/21 DEL 28/12/2021

Il giorno 27 del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno, in Ravenna via Giovan Antonio Zani 7, presso la sede di Acqua Ingegneria S.r.l., fra Acqua Ingegneria S.r.l. rappresentata dall'Amministratore Unico Tiziano Mazzoni e dal Direttore Generale Adolfo Mancanelli;

E

FILCAMS CGIL, rappresentata da [redacted]

FISASCAT CISL, rappresentata da [redacted]

UILTUCS UIL, rappresentata da [redacted]

E

da [redacted], in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Premesso che:

- La Società Acqua Ingegneria S.r.l. è una società di ingegneria e progettazione a capitale interamente pubblico di proprietà di:
  - Romagna Acque - Società delle Fonti S.P.A, con sede in Forlì;
  - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna S.p.A. con sede in Ravenna;
  - Ravenna Holding S.p.A. con sede in Ravenna;

- la Società Acqua Ingegneria al momento della sua costituzione ha applicato al personale dipendente il CCNL Lavoratori dei Porti 15 dicembre 2015 - in quanto già applicato prima del trasferimento ai lavoratori trasferiti ai sensi dell'art. 2112 c.c., all'atto della costituzione, per effetto dello scorporo di ramo d'azienda da Sapir Engineering - e che lo stesso contratto collettivo è stato poi applicato al personale assunto nel corso del 2021, anche successivamente al rinnovo del CCNL del 24/02/2021;

- La Società Acqua Ingegneria intende applicare al personale dipendente, in ragione della sua [redacted] attività di progettazione e direzione lavori per conto dei soci pubblici proprietari, la disciplina prevista dal CCNL degli Studi Professionali, con decorrenza 1° gennaio 2022, poiché coerente con l'attività svolta al proprio interno. Va detto, inoltre, ai fini del rispetto [redacted] del minimale contrattuale, che lo stesso INPS ha inquadrato, ai fini previdenziali, la Società [redacted] nel settore Studi Professionali con CSC 7.07.08 e CA 0S;

- Coerentemente con l'attività svolta e con l'inquadramento previdenziale nel settore Studi Professionali, la Società Acqua Ingegneria ha avviato la procedura di adesione ad una [redacted]

[redacted] [redacted]

associazione datoriale aderente a Confprofessioni, confederazione stipulante il CCNL Studi Professionali;

- Nella consapevolezza che alcuni istituti contrattuali del CCNL Studi Professionali sono sensibilmente diversi rispetto a quanto previsto dal CCNL Lavoratori dei Porti, sinora applicato ai lavoratori in forza, è intenzione di Acqua Ingegneria S.r.l. definire con i sindacati confederali di categoria un accordo integrativo aziendale, volto a realizzare ed armonizzare il passaggio al CCNL Studi Professionali, che verrà applicato a tutti i rapporti di lavoro subordinato a far data dal 1° gennaio 2022;
- E' volontà della Società mantenere ed assicurare ai lavoratori dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto in essere e, comunque, prevedere un trattamento economico e normativo competitivo con gli standard di mercato del settore;
- E' volontà delle parti sviluppare corrette e proficue relazioni sindacali, finalizzate alla risoluzione di ogni problematica che dovesse eventualmente insorgere, nonché garantire la migliore applicazione delle leggi vigenti.

Tutto ciò premesso

Viene stipulato il presente accordo collettivo aziendale che, definendo l'applicazione ai rapporti di lavoro subordinato del CCNL Studi Professionali a far data dal 1° gennaio 2022, integra e sostituisce, per quanto qui previsto, la normativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori degli Studi Professionali, siglato da Confprofessioni il 17 aprile 2015.

1. **Applicazione CCNL Studi Professionali**
   Con decorrenza 1° gennaio 2022 a tutti i lavoratori dipendenti di Acqua Ingegneria S.r.l., aventi categoria legale di quadro, impiegato e operaio, verrà applicato il CCNL Studi Professionali Confprofessioni. Nel passaggio dal CCNL Lavoratori dei porti al CCNL Studi Professionali, l'armonizzazione di specifici istituti pattizi verrà definita all'interno del presente contratto collettivo aziendale.
2. **Inquadramento**
   Considerando che sia il CCNL Lavoratori dei porti sia il CCNL Studi Professionali prevedono un inquadramento dei lavoratori basato su sette livelli contrattuali oltre al livello dei quadri, con declaratorie contrattuali tendenzialmente coincidenti tra i diversi livelli, nel passaggio al CCNL Studi Professionali i lavoratori dipendenti di Acqua Ingegneria già in forza al 31 dicembre 2021 verranno inquadrati negli otto livelli del nuovo CCNL secondo il seguente schema:

CCNL Lavoratori Porti Inquadramento	CCNL Studi Professionali Inquadramento	Mansioni
QUADRI	QUADRI	Quadro
LIVELLO 1	LIVELLO 1	Direttive e di concetto
LIVELLO 2	LIVELLO 2	Mansioni di concetto ad alto contenuto prof.
LIVELLO 3	LIVELLO 3 SUPER	Mansioni di concetto
LIVELLO 4	LIVELLO 3	Mansioni di concetto
LIVELLO 5	LIVELLO 4 SUPER	Mansioni di concetto
LIVELLO 6	LIVELLO 4	Mansioni d'ordine
LIVELLO 7	LIVELLO 5	Semplici conoscenze pratiche

A far data dal 1° gennaio 2022, pertanto, tutto il personale dipendente non dirigenziale di Acqua Ingegneria S.r.l., sia vecchi che nuovi assunti, sarà inquadrato secondo la classificazione prevista dal CCNL Studi Professionali e, in particolare, in virtù della complessità dei progetti gestiti e della necessità di assicurare un elevato livello di competenza professionale, le sottoelencate figure professionali verranno così inquadrate:

- Livello Quadro - Coordinatore Tecnico;
- Livello 1° - Laureato Senior/Responsabile di Progetto;
- Livello 2° - Laureato Medium/Progettista Esperto;
- Livello 3S - Diplomato Senior / progettista
- Livello 3° - Laureato Junior/ Progettista;
- Livello 4S° - Diplomato Junior, Assistente di progettazione.

Le differenze economiche, rilevabili al 31 dicembre 2021, tra le tariffe sindacali vigenti ai diversi livelli dei due CCNL verranno comunque armonizzate, garantendo ai lavoratori dipendenti di Acqua Ingegneria S.r.l. già in forza al 31 dicembre 2021 un elemento fisso della retribuzione, a titolo di superminimo individuale non assorbibile da futuri aumenti contrattuali o di livello, come disciplinato al punto 4 del presente accordo collettivo, che andrà ad aggiungersi alle tariffe sindacali del CCNL Studi Professionali.
A far data dal 1° gennaio 2022, a tutto il personale dipendente non dirigenziale di Acqua Ingegneria, sia vecchi che nuovi assunti, si applicheranno le previsioni economiche e normative contenute nel CCNL Studi Professionali e nel presente contratto collettivo aziendale.

3 **Scatti di anzianità**

In considerazione del fatto che Acqua Ingegneria S.r.l. si è costituita il 4 gennaio 2021 e, quindi, nessuno dei lavoratori in forza ha maturato gli scatti di anzianità previsti dal CNNL Lavoratori dei Porti - che garantisce 5 scatti biennali - a far data dal 1 gennaio 2022 si applicherà a tutto il personale dipendente di Acqua Ingegneria, sia vecchi che nuovi assunti, la disciplina degli scatti di anzianità contenuta nel CCNL Studi Professionali, che prevede la maturazione di 8 scatti triennali, facendo riferimento all'anzianità maturata a decorrere dal 4 gennaio 2021.

4 **Superminimi individuali**

In ragione della necessità di assicurare, al personale addetto alle attività di progettazione ed altamente specializzato, un trattamento economico adeguato alle competenze professionali richieste, e della necessità di garantire una gestione trasparente delle retribuzioni per addetti assunti a seguito di espletamento di bandi pubblici di selezione, al trattamento economico previsto dalle tariffe sindacali del CCNL Studi Professionali vengono aggiunti, a far data dal 1 gennaio 2022, a titolo di superminimo individuale non assorbibile da futuri aumenti contrattuali o di livello, destinato sia ai vecchi che ai nuovi assunti, i seguenti importi mensili per ciascuna delle 14 mensilità:

- Livello Quadro - € 967;
- Livello 1° - € 913;
- Livello 2° - € 606;
- Livello 3S - € 575;
- Livello 3° - € 439;
- Livello 4°S - € 335;

[redacted]

- Livello 4° - € 150;
- Livello 5° - € 100.

5 Salario Variabile

Si stabilisce di definire un salario variabile incentivante, da aggiungersi alla RAL, corrisposto annualmente nella misura massima dell'8% della RAL individuale, sulla base del raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi di produttività, di redditività e di qualità, da definirsi con specifico accordo integrativo aziendale, da sottoscriversi entro due mesi dalla sottoscrizione del vigente accordo, anche in considerazione della normativa sulla detassazione dei premi di risultato.

Entro il mese di giugno di ciascun anno l'Azienda informerà i lavoratori, i loro rappresentanti e le Organizzazioni Sindacali firmatarie sui risultati raggiunti dall'azienda in termini di produttività, redditività e di qualità nell'anno precedente, verificando a consuntivo gli indicatori quantitativi definiti fra le parti.

6 Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali. La riduzione di orario, rispetto a quanto previsto dal CCNL Studi Professionali, viene realizzata anche attraverso l'integrale assorbimento di:

- 32 ore di permessi retribuiti per ex-festività abolite;
- 40 ore di permessi retribuiti per ROL.

La distribuzione dell'orario settimanale, che potrà variare in base alle esigenze aziendali, avrà normalmente la seguente articolazione:

- dal lunedì al giovedì 8 ore giornaliere, con orario spezzato e pausa-pranzo di 45 minuti;
- venerdì orario continuato di 6 ore.

7 Ferie

Come disciplinato sia dal CCNL Lavoratori dei porti che dal CCNL Studi Professionali sono previsti per tutti i lavoratori dipendenti 22 giorni di ferie l'anno.

8 Flessibilità e straordinario

Sono previsti 30 minuti di flessibilità in ingresso e per la durata della pausa-pranzo, da recuperare all'uscita entro le ore 17:30. Timbrature in ingresso oltre le 8:30 e al rientro dalla pausa-pranzo oltre le 14:15, a meno di particolari deroghe concordate con i responsabili, sono considerati ferie.

Nell'arco della stessa giornata, la somma totale dei minuti di flessibilità utilizzati non può superare i 45 minuti.

Lo straordinario giornaliero è inteso di almeno 30 minuti e deve essere preventivamente accordato dal D.G. o dal C.T., i quali ne autorizzeranno il pagamento all'Ufficio del Personale.

Le percentuali di maggiorazione applicate al lavoro straordinario sono quelle previste dal CCNL Studi Professionali, con la sola eccezione dello straordinario diurno al quale si applicherà la previsione migliorativa di una maggiorazione del 27%. In dettaglio:

- Straordinario diurno oltre l'orario ordinario 27%;
- Straordinario festivo 30%;
- Straordinario notturno 30%;
- Straordinario notturno festivo 50%.

[redacted]

9 Banca Ore

Si conviene di istituire una banca ore aziendale volontaria. Nella banca ore confluiranno le ore di straordinario svolte dai lavoratori che richiederanno di aderire alla banca ore. Le ore accantonate potranno essere usufruite dai lavoratori nel corso dell'anno a titolo di permesso retribuito, mentre la relativa maggiorazione sarà pagata con la busta paga del mese di competenza. Le ore non usufruite entro il 31.12 di ogni anno di maturazione saranno retribuite con la mensilità del mese di dicembre.

10 Malattia

La malattia sarà integrata dal Datore di Lavoro al 100% della retribuzione spettante a partire dal primo giorno dell'evento morboso e fino al periodo massimo tutelato.

11 Mensa

L'azienda ha in essere una convenzione con una azienda di ristorazione e garantisce la consumazione del pasto, con il 20% del costo a carico del lavoratore.

12 Visite mediche

Il dipendente è autorizzato, a seguito di comunicazione preventiva, ad assentarsi dal lavoro per lo svolgimento di visite mediche, sia presso il Servizio Sanitario Nazionale che presso Istituti Sanitari privati o Professionisti abilitati. Allo stesso sarà riconosciuto il permesso retribuito per tutta la durata della visita medica (ed eventuale attesa) e per una ora per il viaggio di andata e ritorno.

La effettuazione della visita medica dovrà essere certificata da idonea documentazione.

13 Fondo di previdenza complementare

Il fondo di previdenza complementare di settore, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà il fondo FON.TE, previsto dal CCNL Studi Professionali. L'Azienda si impegna ad applicare le aliquote di contribuzione previste da FON.TE, mantenendo per altro invariata, nella misura in atto alla data del 31 dicembre 2021 ed esclusivamente, qualora condizione di miglior favore, la quota di contribuzione a carico Azienda prevista per l'adesione al Fondo chiuso dal CCNL Lavoratori dei porti (Fondo Priamo).

14 Fondo di assistenza sanitaria integrativa ed ente bilaterale

A far data dal 1° gennaio 2022, l'Azienda aderirà a CADIPROF, fondo di assistenza sanitaria integrativa, e ad EBIPRO, ente bilaterale di settore, secondo la disciplina e la contribuzione definita dal CCNL Studi Professionali.

15 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente accordo integrativo aziendale di armonizzazione, si rinvia alle disposizioni di legge e al CCNL per i lavoratori degli Studi Professionali, che troverà integrale applicazione nei confronti di tutti i rapporti di lavoro dipendente non dirigenziale di Acqua Ingegneria S.r.l. a far data dal 1° gennaio 2022.

16 Successive verifiche

Le parti sottoscrittrici si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del vigente accordo collettivo aziendale per verificarne l'applicazione.

[redacted]

Letto, confermato e sottoscritto.

Ravenna 27/12/2021

Amministratore Unico - Tiziano Mazzoni [redacted]

Direttore Generale - Adolfo Mancanelli [redacted]

FILCAMS CGIL - [redacted] [redacted]

FISASCAT CISL - [redacted]

UILTUCS UIL - [redacted] [redacted]

Per i Lavoratori - [redacted] [redacted]